

torietà (art. 504, 2° comma); 2) il regime monopolistico che presiede all'esercizio del pilotaggio (art. 197, 401 cod. mar. merc.; art. 1 regol. pilot. 1926).

Ed, invero, se, pur sussistendo il secondo elemento (monopolio), mancasse il primo (obbligatorietà), verrebbe meno l'unica base giuridica su cui i piloti potrebbero poggiare il loro diritto a pilotare in ogni caso le navi soggette a quell'obbligo, poichè il pilotaggio ridiventa facoltativo.

Per contro, se, pur sussistendo il primo elemento (obbligatorietà), mancasse il secondo (monopolio), la concorrenza aumenterebbe di tanto il numero degli esercenti il mestiere di pilota, sia singoli che uniti in corporazioni, che non si saprebbe come ammettere l'azione di risarcimento di uno solo o più componenti di questa numerosa classe di piloti per un danno che anche riconosciuto *potenziale* per tutti, *attuale* non lo è per nessuno (1076). Questa considerazione rafforza ancora di più la nostra opinione, che nessuna obbligazione legale del capitano verso i piloti sorga dall'art. 504, poichè, se per obbligazione devesi intendersi, per usare le parole del De Ruggiero, « il rapporto giuridico pel quale una persona (debitore) è tenuta ad « una determinata prestazione verso l'altra (creditore), che ha « diritto di pretenderla costringendo la prima a soddisfarla » (1077), nel nostro caso mancherebbe la possibilità di determinare il creditore, cioè chi ha diritto di pretenderla, se il pilotaggio non fosse in regime di monopolio. Di conseguenza, la nostra attenzione deve rivolgersi esclusivamente all'elemento « monopolio », come quello che, determinando la persona o le persone dei creditori, precisa anche quelle dei danneggiati. In generale l'argomento del monopolio è fin troppo complesso per-

---

(1076) Su questo concetto, ma non in materia di pilotaggio, cfr. FAUSTIN HÉLIE, *Th. du code d'instruct. crimin.*, 1, 11, n. 763-769; G. VENEZIAN, *Opere giuridiche*, vol. I, *Studi sulle obbligazioni*. Athenaeum, 1918, pag. 146.

(1077) DE RUGGIERO, *op. cit.*, pag. 2. Così il POLACCO, *Le obblig. nel dir. ital.*, II ed., Roma, 1915, pag. 7: « Chiamasi obbligazione il rapporto giuridico patrimoniale in forza di cui una persona (che dicesi debitore) è vincolata ad una prestazione (d'indole positiva o negativa) verso altra persona (che dicesi creditore) »